

**DELIBERA N. 103/2022/CRL/UD del 24/06/2022
WXXX BXXX SRL / MEDIASET PREMIUM SPA
(LAZIO/D/44/2017)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 24/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza di Wxxx Bet S.r.l. di cui al prot. D451 del 18.01.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, dopo aver stipulato in data 29.10.2014 il contratto Premium Club in promozione, lamenta l’asserita mancata lavorazione, da parte di Mediaset, di una

richiesta di recesso. Tale circostanza, a dire dell'istante, farebbe sorgere il diritto a richiedere la ripetizione di quanto ingiustamente addebitato per il periodo successivo al recesso, oltre allo storno degli importi non dovuti.

2. La posizione dell'operatore

La società Mediaset eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di recesso dal contratto; di non aver richiesto all'utente il pagamento delle somme dallo stesso lamentate; di non aver ricevuto alcun reclamo; la domanda proposta sarebbe inoltre priva di elementi probatori, della lettera di recesso in particolare, di cui l'utente non è stato in grado di indicare la data; non è stata indicata la modalità di presentazione del reclamo a supporto di quanto asserito e lamentato.

La società Mediaset ritiene pertanto il servizio di cui al contratto attivo e funzionante e non dovuto alcun ristoro all'utente.

3. Motivi della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante, non possono essere accolte per le seguenti motivazioni:

Con istanza GU 14 depositata in data 8.06.2015, l'istante lamentava l'addebito di somme, a suo dire non dovute, a seguito dell'esercizio del proprio diritto di recesso con riferimento al medesimo contratto oggetto della presente vertenza.

Mediaset Premium eccepiva la mancata ricezione della missiva di recesso da parte della società istante e, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le richieste da tale circostanza derivanti.

Mediaset Premium rimarca di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di recesso da parte dell'istante che nulla ha prodotto al riguardo.

Il contratto n° 1-13873985296 è stato risolto in data 2.11.2016 a causa della morosità dell'istante, che, con la revoca del RID bancario, ha generato un insoluto pari ad Euro 906,69.

Sino a tale data non risulta intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere il rapporto giuridico intercorrente tra le parti. Pertanto, Mediaset Premium ha addebitato i canoni di abbonamento relativi al contratto.

Poiché non risulta alcuna comunicazione di risoluzione contrattuale inoltrata dall'istante, non può essere dato seguito alla richiesta di storno delle fatture insolute, posto che le stesse si riferiscono ad un periodo in cui il servizio era regolarmente fornito a favore dell'utente. Lo stesso per le somme prelevate dalla società, posto che le stesse si riferiscono ad un periodo in cui il contratto era attivo.

Anche la richiesta di pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo deve essere rigettata, atteso che l'utente non ha dedotto di aver sporto reclamo, non ha indicato la data dello stesso né il suo contenuto.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata da Wxxx Bxxx S.r.l. nei confronti della società Mediaset S.P.A., per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



F.TO